

Trib. Pesaro, ordinanza 08/06/2017, Est. Dott. Davide Storti

«Il privilegio accordato al creditore fondiario ha natura meramente processuale e gli consente di iniziare o proseguire la procedura esecutiva e di conseguire la somma ricavata dalla vendita dei beni nei limiti del suo credito.

Si deve escludere, tuttavia, che le disposizioni relative a tale particolare privilegio processuale derogino al principio di esclusività della verifica fallimentare, di talchè l'istituto di credito fondiario ha l'onere di proporre comunque insinuazione al passivo fallimentare.

In sede di verifica fallimentare, il curatore che pretenda la restituzione in tutto o in parte della somma provvisoriamente assegnata all'istituto di credito fondiario ha l'onere di dimostrare che la graduazione fallimentare è avvenuta e in che in tale sede detto credito non ha trovato, totalmente o parzialmente, capienza.

Ai fini della graduazione trovano collocazione in prededuzione e sono preferite al credito fondiario, le spese di conservazione e liquidazione del bene ipotecato, nonché la quota parte del compenso del curatore e delle spese di procedura nella misura in cui esse possano dirsi di utilità per il creditore garantito» (Massima non ufficiale)

Il Giudice,

viste le contestazioni al progetto di distribuzione avanzate dalla Curatela del fallimento OMISSIS;

ritenuto che il procedente agisce in forza di credito fondiario;

OSSERVA

l'art. 41 del D.L.vo n. 385/93, nel consentire all'istituto di un credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore. Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario – concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo – apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare, e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura

concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente (vedere in questo senso Cass. civ. n. 23572/04, 8609/2007 e 17368/2012).

Ai fini della graduazione si dovrà logicamente tenere conto anche delle spese sostenute dalla procedura concorsuale in relazione all'immobile ipotecato.

In particolare – come insegna la Suprema Corte – sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale andranno collocate in prededuzione e quindi anteposte al credito fondiario non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato (nella specie – per esempio – IMU), ma anche una quota parte del compenso del curatore, ottenuta ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella esercitata nell'interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese per il creditore garantito (vedere in questo senso Cass. civ. n. 11500/2010).

La graduazione dei crediti concorsuali, tra i quali rientra – come sopra specificato – anche quello del creditore fondiario, può e deve avvenire naturalmente solo all'interno della procedura concorsuale, ossia nella specie il fallimento, in sede di ripartizione dell'attivo.

per questi motivi

rigetta l'opposizione della Curatela del Fallimento OMISSIS;

dichiara esecutivo il progetto di distribuzione depositato dal delegato alla vendita in data 5.12.2016;

ordina al delegato alla vendita il pagamento a favore dei beneficiari delle somme a ciascuno assegnate, previo rilascio di quietanza;

ordina che la banca provveda al pagamento degli interessi maturati sulle somme suddette a decorrere dalla data di apertura del conto e sino all'effettiva riscossione.

Si comunichi

Pesaro 8 giugno 2017

Depositata in pari data